

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2011, proposto da: *****,
rappresentato e difeso dall'avv. Serena Lauri presso il cui studio in
Roma, Via Nomentana, n. 224 è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro legale
rappresentante p.t., l'Ambasciata d'Italia in Dhaka in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege
domiciliario;

per l'annullamento

del provvedimento in data 20 ottobre 2010 con il quale l'Ambasciata
d'Italia in Dhaka ha respinto la domanda presentata dal ricorrente di
visto di ingresso in Italia, nonché di ogni altro atto, connesso,
presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari
Esteri e di Ambasciata A Dhaka;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott.
Pierina Biancofiore;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche
in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza
in forma semplificata;

ATTESO che il ricorso appare infondato;

RILEVATO che col ricorso l'interessato impugna il diniego di visto di
ingresso per lavoro subordinato stagionale opposto dal Consolato d'Italia
in Dhaka con la motivazione che il passaporto risulta "manomesso" alla
pagina 3;

CONSIDERATO che avverso tale motivazione l'interessato oppone:

1. violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. n.
286/1998, come dimostrato dalla completa assenza di motivazione nell'atto
gravato;

2. travisamento dei fatti e carente istruttoria, rilevabili nella
circostanza che il diniego di visto risulterebbe motivato per la
contraffazione del passaporto, come emerge dal tenore letterale
dell'atto, mentre il passaporto sarebbe esattamente quello che gli è
stato rilasciato dall'Autorità preposta;

RILEVATO che la prima censura non può essere condivisa alla luce del principio per cui, in assenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i. i provvedimenti di diniego di visto sono espressione di potere vincolato dell'amministrazione con la conseguenza che non richiedono altra motivazione se non quella della rilevata violazione di legge (TAR Lazio, sezione I quater, 10 marzo 2011, n. 2180 e la sentenza ivi citata: TAR Lazio, sezione I ter, 9 settembre 2009, n. 8425);

RILEVATO ancora, nel merito della censura, che non appare sussistere la rilevata falsa applicazione dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998 atteso che il visto di ingresso può essere concesso alle condizioni da detta norma previste, sempre che però il soggetto sia in possesso di "passaporto valido", come richiesto dal precedente comma 1 e tale di certo non può essere considerato il passaporto che risulti "manomesso" come stabilito dallo stesso art. 4, comma 2 del decreto legislativo citato al quale è stata aggiunta espressamente la disposizione relativa alle conseguenze della presentazione di documentazione falsa dalla legge 30 luglio 2002, n. 189: "La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda." e secondo la pur costante giurisprudenza in materia : Consiglio Stato , sez. VI, 03 giugno 2010 , n. 3515;

RILEVATO che, in ordine alla seconda censura, essa appare assorbita dalla contestazione della prima, a fronte della chiara lettera della norma di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i. che comporta l'automatica inammissibilità della domanda di visto in presenza di documentazione contraffatta;

RITENUTO che pertanto il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente ***** al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)